



Sportello Conciliazioni

Castello di Montfleury – Via Piccolo San Bernardo, 39

11100 AOSTA

Tel. 0165 555135 – Fax. 0165 551897

www.corecomvda.it

info@corecomvda.it

VADEMECUM

(Delibera AGCOM 173/07/CONS) e succ. mod.

1. OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE (art.3)

Il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CoReCom è obbligatorio, pena l'improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al CoReCom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione presso altri organismi abilitati (Camere di Commercio, Commissioni paritetiche ecc.)

2. CONTROVERSIE ESCLUSE (art.2 – c.2)

Il tentativo obbligatorio di conciliazione non è previsto nel caso di operazioni di mero recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, purché il mancato pagamento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni stesse; né nel caso in cui l'utente finale intenda proporre eccezioni, domande riconvenzionali o opposizione a decreto ingiuntivo.

3. TERMINE PER L'ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE (art.3 – c.3)

Se nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione (data di protocollazione) la procedura di conciliazione non è conclusa, le

parti possono adire l'Autorità giudiziaria. In questo caso si chiede di inoltrare immediata comunicazione al CoReCom che, nel prendere atto della volontà di abbandonare la procedura conciliativa, provvederà alla chiusura della relativa pratica.

La proposizione del tentativo di conciliazione sospende i termini per il ricorso in sede giurisdizionale fino alla scadenza dei 30 giorni previsti per la conclusione della procedura.

4. COMPETENZA TERRITORIALE (art. 4)

Per determinare qual è il CoReCom competente, i criteri sono i seguenti:

1. in caso di linea telefonica fissa, il luogo in cui si trova la postazione fissa dell'utente;
2. negli altri casi, il luogo del domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, il luogo della residenza o la sede legale dell'utente.

5. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE (art. 7)

Per attivare la procedura di conciliazione innanzi al CoReCom bisogna presentare un'istanza utilizzando il formulario UG.

Il formulario UG deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) nome e cognome del titolare dell'utenza telefonica;
- b) residenza o domicilio del titolare dell'utenza telefonica;
- c) numero dell'utenza telefonica;
- d) denominazione e sede del gestore di telecomunicazioni;
- e) fotocopia di un valido documento d'identità del titolare dell'utenza telefonica;

Devono altresì essere indicati negli appositi spazi del formulario:

- a) esposizione sintetica dei fatti;
- b) indicazione di eventuali precedenti tentativi di composizione presso altri organismi o tentativi ancora pendenti presso altri organismi;
- c) indicazione di eventuali richieste (rimborsi, indennizzi, ecc..) oltre all'elenco dei documenti allegati.

Il formulario deve essere sottoscritto dal titolare dell'utenza telefonica, o in caso di persona giuridica del rappresentante legale o di una persona munita di procura speciale.

Il formulario UG può essere inviato con raccomandata a/r, tramite fax ([al n. 0165 551897](tel:0165551897)), tramite posta elettronica certificata o consegnato a mano, presso la sede del CoReCom Valle d'Aosta – Sportello Conciliazioni **nei seguenti orari**:

MARTEDI'

dalle ore 9.00 alle 12.00

6. AVVISO DI CONVOCAZIONE (art.8)

Il CoReCom, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'[avviso di convocazione](#) per l'udienza di conciliazione.

La parte che non ha proposto l'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione ha l'onere di comunicare al CoReCom, con le modalità indicate nell'avviso medesimo, la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa.

Se il convenuto non comunica la propria partecipazione o dichiara di non voler presenziare, la procedura avrà [esito negativo per mancata comparizione](#).

7. UDIENZA DI CONCILIAZIONE (art.9)

Le [persone fisiche](#) possono intervenire in udienza [personalmente](#) o attraverso un [rappresentante](#) munito di delega scritta corredata della fotocopia di un valido documento d'identità del delegante, o ancora, attraverso un consulente/rappresentante delle [Associazioni dei consumatori](#) (anch'esso munito di delega scritta corredata della fotocopia di un documento d'identità del delegante).

Le [persone giuridiche](#) possono intervenire in udienza attraverso il proprio [legale rappresentante](#) o un delegato munito di delega scritta corredata della fotocopia di un valido documento d'identità del rappresentante legale.

Dell'udienza di conciliazione va redatto apposito [verbale](#), sottoscritto dalle parti oltre che dal Conciliatore.

In caso di esito positivo, il verbale costituisce [titolo esecutivo](#) ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b, della legge n.481 del 1995.

In caso di esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o anche il solo utente possono rivolgersi, attraverso il [formulario GU14](#), all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it).

Tuttavia in questi casi, se la parte che ha proposto l'istanza di conciliazione [non si presenta all'udienza non potrà](#) adire al successivo grado di definizione della controversia presso l'AgCom ma solo ricorrere alla giustizia ordinaria.

N.B. Il ricorso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non può essere promosso **qualora siano decorsi più di tre mesi** dalla data dell’udienza di conciliazione svoltasi innanzi al CoReCom o quando, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia già stata interessata l’Autorità giudiziaria.

8. PROVVEDIMENTI TEMPORANEI (art.5)

I provvedimenti temporanei possono essere richiesti dall’utente al CoReCom al fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio o far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore fino alla conclusione del procedimento di conciliazione.

Per la presentazione dell’istanza bisogna utilizzare il formulario GU5

Nel formulario GU5 devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) nome e cognome del titolare dell’utenza telefonica;
- b) residenza o domicilio del titolare dell’utenza telefonica;
- c) numero dell’utenza telefonica;
- d) denominazione dell’organismo telecomunicazioni;
- e) fotocopia di un documento d’identità del titolare dell’utenza telefonica;

Il formulario deve essere sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica, o in caso di persona giuridica del rappresentante legale o di una persona munita di procura speciale.

Il formulario GU5 può essere inviato con raccomandata a/r o tramite fax (al n. 0165 551897) o consegnato a mano, presso la sede del CoReCom Valle d’Aosta – Sportello Conciliazioni **nei seguenti orari:**

MARTEDI’

dalle ore 9.00 alle 12.00

N.B. Il formulario GU5 va presentato unitamente al formulario UG, oppure munito di copia del formulario UG già precedentemente depositato con la prova dell’avvenuto deposito.